

TI_GERICHTE 12.2012.90 vom 14. August 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.90

FR: TI_GERICHTE 12.2012.90 du 14 août 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2012.90 del 14 agosto 2012

Regeste

Exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 642 CPCIt

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.08.2012 12.2012.90

Exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 642 CPCIt

Incarto n. 12.2012.90 Lugano 14 agosto 2012 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.274 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur 18 aprile 2012 da CO 1 rappr. da RA 2 contro RE 1 rappr. da RA 1 con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale ordinario di _____ il 17/18 giugno 2011 e poi corretto il 23 giugno 2011 (n. _____, _____) e di ordinare, quale provvedimento cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug, il sequestro della relazione bancaria n. _____ (IBAN _____) intestata alla convenuta presso la succursale di C _____ di _____, di qualsiasi altra relazione bancaria a lei intestata presso la succursale di L _____ di _____ e di qualsiasi relazione bancaria a lei intestata presso le succursali di C _____ e di L _____ di _____ e/o _____, sino a concorrenza di fr. 2'559'280.- oltre interessi, domanda che il Pretore aggiunto, con decisione 19 aprile 2012 ha integralmente accolto; ed ora sul reclamo 24 maggio 2012 con cui la convenuta ha chiesto di negare l'esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il sequestro, al quale l'istante si è integralmente opposta con risposta 13 luglio 2012; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con decreto ingiuntivo 17/18 giugno 2011 (doc. B), poi corretto il 23 giugno 2011 (n. _____), il Tribunale ordinario di _____, su ricorso 13 giugno 2011 della società _____ CO 1, ha ingiunto alla società _____ RE 1 di pagare a quest'ultima la somma di € 2'061'852.23 oltre interessi e spese giudiziarie, avvertendo nel contempo che il debitore ingiunto aveva diritto di proporre opposizione contro il decreto nel termine perentorio di 40 (poi corretto a 60) giorni dalla notifica e che in tale mancanza il decreto sarebbe diventato definitivo. Nel decreto ingiuntivo è stata altresì autorizzata, in applicazione dell'art. 642 CPCIt, la provvisoria esecuzione (cfr. doc. B), come del resto risulta anche dall'attestato rilasciato il 21 marzo 2012 dal Tribunale (nel plico doc. B) in forza dell'art. 54 e dell'allegato V della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12). 2. Con istanza 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud RE 1, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo

del Tribunale ordinario di _____, relativo a una pretesa contrattuale (per trasporti e servizi terminalistici), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato il sequestro dei beni di pertinenza della convenuta indicati in ingresso sino a concorrenza del credito risultante dal decreto, di complessivi fr. 2'559'280.- oltre interessi (corrispondente a € 2'129'097.-, pari all'importo in capitale, agli interessi nel frattempo maturati e alle spese giudiziarie, cfr. doc. E), domanda che il Pretore aggiunto ha integralmente accolto l'indomani. 3. Con il reclamo 24 maggio 2012 che qui ci occupa, la convenuta chiede di negare l'esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il sequestro dei suoi beni. Da una parte evidenzia l'irregolare notifica - con la sua conseguente nullità - del decreto ingiuntivo in questione, recapitato dal Servizio rogatorie del Tribunale d'appello, su richiesta del tribunale estero, al suo presidente del consiglio d'amministrazione anziché alla sua sede sociale, oltretutto indicata erroneamente a L_____ invece che a C_____. Dall'altra rileva che il decreto ingiuntivo non era corredato della necessaria dichiarazione di esecutività per mancata tempestiva opposizione del debitore ingiunto o per mancata attività richiesta allo stesso dopo la proposizione dell'opposizione giusta l'art. 647 CPCIt, ma unicamente della dichiarazione di esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, non ritenuta sufficiente per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero. Con risposta 13 luglio 2012 l'istante ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi. 4. Giusta l'art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall'autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d'appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 16 e 18 ad art. 36 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Secondo la dottrina più autorevole, l'art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l'exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell'exequatur (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). 5. Con la prima censura ricorsuale, di per sé ricevibile (cfr. supra consid. 4; Staehelin, op. cit., ibidem; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138), la convenuta lamenta il fatto che il decreto ingiuntivo in parola sia stato recapitato al suo presidente del consiglio d'amministrazione anziché alla sua sede sociale di C_____, oltretutto indicata erroneamente a L_____ (cfr. doc. B), ravvisando nell'occasione una notifica irregolare, viziata con ciò da nullità assoluta. Nel caso di specie la questione a sapere se la notifica dell'atto giudiziario al rappresentante legale della società (nel caso concreto oltretutto con diritto di firma individuale a RC) invece che alla società stessa, avvenuta il 22

luglio 2011 (doc. B), sia conforme all'art. 136 CPC e con ciò valida può rimanere irrisolta. Con la sua risposta al reclamo l'istante ha in effetti evidenziato che un altro originale del decreto ingiuntivo era comunque stato recapitato in precedenza, il 15 luglio 2011, dal Servizio rogatorie del Tribunale d'appello, sempre su richiesta del tribunale estero, direttamente alla sede c_____ della convenuta, versando per altro agli atti la relativa prova documentale (doc. 2). In tali circostanze, la convenuta è malvenuta ad eccepire la validità della notifica del decreto ingiuntivo. 6. Con l'altra censura ricorsuale la convenuta rileva che il decreto ingiuntivo in esame non potrebbe essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, in quanto non corredato della dichiarazione di esecutività definitiva per mancata tempestiva opposizione del debitore ingiunto o per mancata attività richiesta allo stesso dopo la proposizione dell'opposizione giusta l'art. 647 CPCIt, ma provvisto unicamente della dichiarazione di esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, non sufficiente allo scopo.

6.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere riconosciuto e eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 e 4.2 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, 8 novembre 2011 5A_611/2010 consid. 2.1) e meglio quella di cui all'art. 647 CPCIt (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, 3 luglio 2012 5A_48/2012 consid. 2.1.2), apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente, quella di cui all'art. 653 seg. CPCIt, decretata in caso di rigetto o parziale accoglimento dell'opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente ancora quella di cui all'art. 648 CPCIt (TF 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 4.2), rilasciata provvisoriamente in pendenza di un'opposizione (in tal senso, pure, Consolo , La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 p. 627; cfr. pure II CCA 17 maggio 1995 inc. n. 12.95.126 pubbl. in Rep . 1995 p. 243, 13 maggio 1996 inc. n. 12.96.79 pubbl. in Rep . 1996 p. 233). L'Alta Corte ha al proposito rilevato che è l'istituzione in sé di una procedura che dia la possibilità di esercitare (preventivamente) il diritto al contraddittorio a essere condizione necessaria per ammettere l'esistenza di una decisione ai sensi della Convenzione e che in concreto la procedura civile italiana garantisce per l'appunto al debitore il diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.2 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV c. Campese, Racc. 1995 I 2127 n. 14).

6.2 Nella presente fattispecie la situazione è tuttavia assai diversa. In questo caso è escluso che ci si possa trovare di fronte a una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, visto e considerato che la convenuta non ha avuto la possibilità - virtuale o effettiva - di rendere contraddittoria la procedura prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di _____ (che in effetti era subito provvisoriamente esecutivo), il quale costituisce dunque un giudizio supercautelare inaudita altera parte , non passibile con ciò di riconoscimento in base alla Convenzione (Kropholler , Europäisches Zivilprozessrecht, 7^a ed., n. 22 ad art. 32 EuGVO; Geimer/Schütze , Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2^a ed., n. 35 ad art. 32 EuGVVO; Schuler , Basler Kommentar, n. 30 ad art. 32 CLug). La stessa dottrina italiana ha del resto già avuto modo di precisare che l'ingiunzione pronunciata ab origine in forma esecutiva secondo l'art. 642 CPCIt non soddisfa il requisito del previo contraddittorio anche solo virtuale e non può quindi avvantaggiarsi del sistema della Convenzione (Consolo , op. cit., p. 626 seg.). Poco importa se l'esecutività del decreto ingiuntivo in questione sia stata

in seguito confermata nell'attestato ufficiale redatto ai sensi dell'art. 54 e dell'allegato V della CLug (cfr. doc. B), dalla sola circostanza che lo stesso sia stato rilasciato ad oltre 60 giorni dalla notifica non potendosi in effetti ritenere che a quel momento il Tribunale adito, anziché l'esecutività provvisoria di cui all'art. 642 CPCIt, avesse inteso confermare quella definitiva dell'art. 647 CPCIt, che del resto neppure poteva essere dichiarata d'ufficio, ma presupponeva l'inoltro di un'istanza da parte del creditore e l'adozione di una ulteriore decisione di natura dichiarativa-costitutiva da parte del Tribunale (Picardi , Codice di procedura civile, 3^a ed., n. 2 ad art. 647 CPCIt), nel caso di specie non richiesta né tanto meno pronunciata. 7. Ne discende, in assenza di una decisione riconoscibile in Svizzera, l'accoglimento del reclamo della convenuta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide:

I. Il reclamo 24 maggio 2012 di RE 1 è accolto . Di conseguenza la decisione 19 aprile 2012 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata: 1. L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 17/18 giugno 2011, poi corretto il 23 giugno 2011, del Tribunale ordinario di _____ (n. _____) è respinta. § Il sequestro della relazione bancaria n. _____ (IBAN _____) intestata alla convenuta presso la succursale di C_____ di _____, di qualsiasi altra relazione bancaria a lei intestata presso la succursale di L_____ di _____ e di qualsiasi relazione bancaria a lei intestata presso le succursali di C_____ e di L_____ di _____ e/o _____, sino a concorrenza di fr. 2'559'280.- oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2011 è annullato . 2. La tassa di giustizia, in fr. 10'000.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. II. Le spese processuali in complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della controparte, che le rifonderà fr. 2'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud ed agli Uffici esecuzioni e fallimenti di Mendrisio e Lugano (a questi ultimi solo a crescita in giudicato della presente decisione) Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricasazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.